



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENINCASA

Seduta del 25/11/2021

FATTO

Il cliente deduce di essere titolare di cinque BFP, emessi dal 13/11/1986 al 12/02/1987; che tutti i titoli sono scaduti; di aver appreso, nel ricostruire i calcoli forniti dal portale della CDP, che i titoli sono liquidati sulla base dei rendimenti della serie Q; che tali conteggi non tengono conto delle condizioni indicate a tergo dei titoli; che, in particolare, sul retro dei buoni figurano:

- o per i primi venti anni di durata una tabella prestampata, sviluppata sulla base delle condizioni della serie P ed un timbro, apposto successivamente e di leggibilità quasi nulla, riportante le condizioni della serie Q;

- o per tutti i bimestri successivi al 20° anno sino alla scadenza unicamente l'indicazione di un importo unitario, esplicitato in lire, senza alcun timbro modificativo dell'importo stesso.

In ragione di ciò, nel premettere di non voler sollevare alcuna contestazione di carattere fiscale, ritiene che:

- le condizioni indicate sul retro dei titoli debbano prevalere sui calcoli forniti dal portale CDP anche in virtù del fatto che i buoni sono stati emessi successivamente al DM 13 giugno 1986;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in presenza di condizioni confliggenti riportate sui titoli, debbano essere tenute in considerazione solo quelle effettivamente e pienamente leggibili e tra queste quelle più favorevoli al consumatore.

Esperito senza successo il reclamo, chiede la liquidazione dei buoni per i primi venti anni secondo i rendimenti della Serie P; per il successivo decennio secondo le condizioni originariamente indicate sui titoli.

L'intermediario con le controdeduzioni eccepisce, preliminarmente, l'incompetenza temporale e per materia dell'Arbitro.

Nel merito osserva che la serie Q è stata istituita dal DM del 13/06/1986 e, ai sensi dell'art. 4 del DM, i saggi di tassi di interesse da applicare sono indicati nelle tabelle allegate al DM stesso; che i tassi di interesse sino al 20° anno prevedevano un rendimento calcolato con interesse annuo composto mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse rimaneva fisso (12%) e il rendimento calcolato sulla base dell'interesse semplice (l'importo in lire indicato in tabella è fisso in quanto dopo il 20° non c'è più la capitalizzazione degli interessi); che l'art. 5 del DM 1986 disponeva che sui moduli dei buoni della serie P venisse apposto il timbro con la dicitura Q/P recante sulla parte posteriore la misura dei nuovi tassi; che l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 è ovvia in quanto mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie; pertanto, mutando i quattro "tassi" del buono, mutavano conseguentemente le cifre, ciò inevitabilmente anche per l'ultimo decennio; che ai sensi del DM citato sui BFP emessi su moduli della precedente serie P sono stati apposti, i timbri sul fronte della serie di appartenenza "Q/P" e sul retro quello relativo ai nuovi quattro tassi in sostituzione dei precedenti; che alla scadenza è stato correttamente offerto al titolare quanto esattamente stabilito agli artt. 4 e 5 del DM 1986.

Chiede, pertanto, che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in subordine, che sia rigettato.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, rileva che entrambe le eccezioni di incompetenza formulate dall'intermediario sono, come da consolidata giurisprudenza dell'Arbitro, infondate (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1961/2020).

Nel merito, il Collegio osserva che oggetto della presente controversia sono n. 5 BFP appartenenti alla Serie Q/P.

Il Collegio rileva come l'appartenenza alla serie Q/P dei buoni in questione risulti dal relativo timbro apposto sul retro del titolo, originariamente emesso sul modulo della precedente serie "P". Come noto, la possibilità di usare i moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "P" anche per l'emissione di nuovi buoni fruttiferi a condizioni diverse da quelle originariamente indicate è espressamente prevista dall'art. 5 dello stesso D.M., ai sensi del quale "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Occorre osservare, tuttavia, che nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno (laddove, la tabella ministeriale specificava il tasso di interessi anche per il periodo dal 21° al 31° anno). Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo. Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (cfr. Coll. Milano, decisioni nn. 2987/2018; 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013).

Quanto appena esposto trova conferma in una recente decisione del Collegio di Coordinamento (decisione n. 6140/2020).

In relazione a quanto precede questo Collegio riconosce il diritto del ricorrente a ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei Buoni in questione per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.

Non può, invece, essere accolta la domanda relativa ai primi vent'anni per i quali il cliente domanda il riconoscimento dei rendimenti della Serie P. Infatti, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, i timbri apposti sui buoni risultano leggibili (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 9400/2021).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA